

**COMUNE DI PORDENONE
SETTORE SERVIZI SOCIALI**

**REGOLAMENTO INTERNO
TECNICO-ASSISTENZIALE
PER LA CASA DI RIPOSO**

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 26.01.1982 – ravvisata immune da vizi dal Comitato Provinciale di controllo nella seduta del 22.02.1982 con provvedimento n. 2620;
Testo entrato in vigore in data 16.03.1982*

Ammissione e pratiche di ingresso

Art.1 - La Casa di Riposo ospita prevalentemente persone anziane di ambo i sessi, in età pensionabile, che si trovino in condizioni di incapacità a condurre una vita autonoma nella loro abitazione.

L'ammissione al servizio non è subordinata alle condizioni economiche o sociali del richiedente.

Costituisce titolo di precedenza, per l'ammissione, la residenza nel Comune di Pordenone o in uno dei Comuni per convenzione serviti dalla stessa.

Art.2 - L'ammissione dell'ospite ha luogo a seguito di domanda scritta, redatta su apposito modulo predisposto.

Ciascuna domanda deve essere protocollata e aggiunta in un elenco cronologico da tenersi aggiornato ai fini dell'ammissione. Il criterio cronologico può essere superato, qualora ragioni obiettive di gravità impongano, dopo un'analisi comparativa dei casi in attesa, di dare una determinata e motivata precedenza. Il Sindaco, su proposta del Direttore della Casa, delibera l'ammissione.

Il Sindaco dà comunicazione scritta all'interessato della deliberazione di ammissione e della data di ingresso. Trascorsi i 15 giorni da tale data, la domanda di ammissione sarà considerata decaduta, qualora l'interessato non si sia giustificato entro il suddetto termine.

Art.3 - Prima dell'ingresso l'ospite è tenuto a presentare la seguente documentazione:

- a) stato di famiglia;
- b) certificato redatto dal medico di famiglia con il quale si attestano le condizioni psico-fisiche dell'ospite e l'assenza di stati morbosi che ne impediscano la vita comunitaria;
- c) impegnativa di corresponsione della retta da parte del richiedente o della famiglia o dell'Ente competente;
- d) indicazione nella scheda personale, oltre ai dati anagrafici dell'interessato, dei nomi e indirizzi di familiari e conoscenti ai quali la Direzione possa rivolgersi in caso di necessità.

Art.4 - L'entrata nella Casa per anziani non implica l'obbligo della custodia, ma solo l'impegno per l'ospitalità, il vitto ed i servizi previsti dal presente regolamento.

Retta

Art.5 - Per ciascun ospite ammesso deve essere corrisposta la retta giornaliera stabilita dal Consiglio Comunale con mezzi propri o assistenziali.

Qualora la retta venga pagata dall'interessato direttamente o, per suo conto, da parte di altre persone, gli importi stabiliti devono essere versati alla Tesoreria del Comune entro il mese di competenza. Qualora il pagamento avvenga con mezzi derivanti da pensioni o altri introiti previdenziali, i termini sono gli stessi della riscossione.

Negli altri casi l'Ente Assistenziale competente corrisponde la retta, in conformità alla propria impegnativa, in misura totale o parziale, sulla base della contabilità mensile inviata dalla Casa.

In ogni caso non è ammesso un ritardo nei pagamenti superiore a 3 mesi.

Art.6 - Trascorso un termine di tolleranza di 3 mesi, qualora la retta non venisse corrisposta, la Casa promuove il licenziamento dell'ospite, salvo restando ogni azione legale per il recupero delle somme dovute.

Art.7 - L'obbligo della corresponsione della retta giornaliera persiste nei casi di temporanea assenza.

Per gli anziani che si assentano temporaneamente per più di un giorno in seguito a ricoveri ospedalieri la retta viene ridotta in misura uguale per tutti gli ospiti e determinata dall'Amministrazione Comunale ogni qualvolta approva le rette.

Art.8 - La retta può essere modificata in relazione alla variazione del costo della vita e dei servizi erogati.

Art.9 - La retta dà diritto di godere del vitto, dell'alloggio, del riscaldamento e di tutti i servizi generali e collettivi predisposti.

Prestazioni istituzionali

Art.10 - La Casa di riposo mette a disposizione le proprie prestazioni istituzionali (vitto, alloggio, ecc.) favorendo le relazioni degli ospiti tra loro e quelle con l'ambiente esterno e di provenienza, nel pieno rispetto della personalità e della libertà dell'ospite.

Alloggio (camera da letto)

Art.11 - Qualora non venga assegnata una camera singola, all'atto dell'ammissione verrà assegnato ad ogni ospite un posto letto, un comodino e un armadio per le cose di sua proprietà.

Art.12 - L'ospite potrà:

- a) scegliere nei limiti delle possibilità della Casa i propri compagni di stanza;
- b) arredare le pareti con fotografie e quadri personali e sistemare propri soprammobili con l'assenso della Direzione e degli eventuali compagni di stanza;
- c) usare propri apparecchi radio o TV purché non arrechino disturbo agli ospiti;
- d) usare fornelli, stufette ed altri analoghi apparecchi, previa espressa autorizzazione della Direzione;
- e) tenere vasi di fiori o piante, purché in numero non eccessivo e non eccessivamente ingombranti, nè costituenti un pericolo per terzi;
- f) soggiornare liberamente nella stanza da letto, ad esclusione dei periodi destinati alla pulizia del locale;
- g) arredare con mobili di proprietà la stanza, previo esame di essi dal punto di vista igienico e funzionale da parte del Direttore.

Art.13 - L'ospite si impegna:

- a) ad osservare le regole di igiene dell'ambiente (non tenere nella stanza da letto cibi e bevande che possano influire sull'igiene dell'ambiente, non tenere animali, salvo espressa autorizzazione della Direzione, ecc.);
- b) a non fumare a letto e nelle stanze occupate da più persone delle quali alcune non-fumatori;
- c) a rispettare il riposo dei compagni di stanza, ponendo attenzione a non far rumore e a non parlare a voce alta durante le ore considerate di riposo;
- d) a mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate e adeguarsi alle richieste della Casa al fine di garantirne la perfetta utilizzazione;
- e) a segnalare alla Direzione l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature idrauliche ed elettriche dell'alloggio (è vietata la manomissione da parte di persone non autorizzate dalla Direzione);
- f) a consentire al personale di servizio e a qualsiasi altra persona incaricata dalla Direzione di entrare nell' alloggio per provvedere a pulizie, controlli e riparazioni.

Art.14 - L'ospite è tenuto a risarcire i danni arrecati per propria incuria o trascuratezza.

Art.15 - E' fatto divieto di ospitare nel proprio alloggio, anche per una sola notte, persone estranee, qualunque sia il legame di parentela e di amicizia con l'ospite. Eventuali eccezioni alle presenti norme possono essere autorizzate solo dalla Direzione.

Servizio mensa

Art.16 - Il trattamento alimentare è a carattere familiare. Deve rispondere per quantità e qualità alle esigenze dietetiche dell'età avanzata e tener conto delle diverse abitudini alimentari degli ospiti. Il menù viene predisposto dalla Direzione in collaborazione con la rappresentanza degli ospiti e con la consulenza di un medico e di un dietista.

Art.17 - Le diete particolari dovranno essere giustificate da apposita prescrizione del medico.

Art.18 - I pasti sono serviti in sala da pranzo. In casi particolari la Direzione può autorizzare il servizio in stanza.

Servizio sanitario (assistenza medico-infermieristica)

Art.19 - Salva la facoltà di ogni ospite di ricorrere alle cure del medico di famiglia, gli ospiti che cadono ammalati possono avere le cure necessarie nella Casa stessa, sempre che il medico della Casa o il medico di famiglia non ravvisino la necessità di un loro trasferimento in strutture ospedaliere.

Art.20 - La Casa:

- a) mette a disposizione dei medici i propri ambulatori anche per eventuali servizi dell'Unità Sanitaria Locale;
- b) affida le prestazioni di carattere infermieristico a personale abilitato a termini di legge. Questo è tenuto inoltre a chiamare il medico in caso di necessità, a prestare all'ammalato, su prescrizione del medico, le cure necessarie, a interessarsi per la provvista, la distribuzione e la somministrazione dei medicinali ordinati dal medico; ad organizzare, su ordine del medico, il trasporto all'ospedale dell'ospite ammalato; ad interessarsi affinché l'ammalato segua la dieta prescritta dal medico;

ad avvisare la Direzione e le persone indicate nella scheda personale in caso di pericolo di vita o di grave infermità che richiedono provvedimento urgente.

Art.21 - La Casa non si assume alcun onere per prestazioni medico-farmaceutiche ed ospedaliere a favore degli ospiti, al di fuori di quelle esplicitamente previste dal presente regolamento e declina ogni responsabilità per assistenza infermieristica praticata agli ospiti da persone non autorizzate dalla Casa stessa.

Art.22 - L'assistenza infermieristica è al servizio degli ospiti per le prescrizioni specificate dalla legge.

Art.23 - L'ospite usufruisce del servizio di riabilitazione, una volta istituito, rispettando l'orario fissato ed il relativo regolamento.

Servizi generali

Art.24 - La Casa mette a disposizione dell'ospite un servizio di guardaroba, lavanderia, rammendo e stireria, che curerà i cambi della biancheria personale, da bagno e da letto.

Art.25 - Il servizio telefonico è garantito a mezzo di apparecchio a gettoni o a mezzo impianto centralizzato. L'allacciamento in stanza dell'apparecchio, laddove la rete telefonica lo acconsenta, comporta una spesa iniziale di impianto e il pagamento del canone trimestrale a favore della SIP.

Art.26 - Nella propria stanza è consentito l'uso di apparecchi audiovisivi che potranno essere collegati agli impianti centralizzati ove questi esistano.

In tutti gli altri casi si dovrà usufruire solo di antenna interna.

L'uso dell'apparecchio audiovisivo in orario di silenzio è permesso solo con la radiocuffia.

Ogni ospite deve versare direttamente alla Radio-Televisione Italiana il canone di abbonamento erariale in quanto dovuto.

Art.27 - L'uso dell'ascensore richiede particolare attenzione e rispetto delle norme vigenti.

Attività ricreative, culturali e occupazionali

Art.28 - L'ospite è libero di organizzare la propria giornata nel modo che ritiene più opportuno, occupando il tempo libero in attività ricreative, culturali o occupazionali, spontaneamente scelte.

A tal fine il personale della Casa si renderà animatore di iniziative utilizzando l'attrezzatura all'uopo predisposta. Le varie attività saranno svolte nei locali a ciò destinati, secondo gli orari stabiliti.

L'ospite può frequentare liberamente gli ambienti della Casa messi a disposizione (sale soggiorno, biblioteca, locali per le attività occupazionali, cappella, bar, giardino) ed utilizzare l'attrezzatura ivi predisposta (libri, riviste, televisione, giochi di carte, ecc.)

Rapporti con l'ambiente esterno

Art.29 - La Casa favorisce al massimo i rapporti dell'ospite con l'esterno, aiutandolo a mantenere i contatti con l'ambiente di provenienza e nel contempo ad integrarsi nel nuovo ambiente di residenza.

L'ospite gode della massima libertà salvo limitazioni imposte dallo stato di salute, tali limitazioni sono di competenza del medico della Casa.

L'ospite può entrare, uscire e ricevere visite in ogni ora del giorno, dalle 7 alle 22, evitando solo di recare disturbo agli altri ospiti, specialmente nelle ore di riposo. Le deroghe devono essere autorizzate dalla Direzione.

Art.30 - L'ospite che desideri assentarsi per qualche giorno dovrà darne comunicazione preventiva alla Direzione della Casa, precisando il periodo di assenza.

Al ritorno dovrà presentarsi alla Direzione per notificare il rientro.

Egli ha il dovere di avvisare tempestivamente la Direzione della Casa qualora non sia in grado di rientrare nel tempo previsto.

Rapporto fra il personale e gli ospiti

Art.31 - I rapporti fra il personale della Casa e gli ospiti dovranno essere improntati al massimo e reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di una

corretta educazione, svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

E' vietata qualsiasi diversità di trattamento fra gli ospiti e così pure non sono ammesse mance, compensi o regali di alcun genere al personale da parte degli ospiti stessi o loro congiunti.

Eventuali reclami inerenti ai servizi e al personale addetto devono essere presentati direttamente alla Direzione.

Rapporti fra gli ospiti

Art.32 - Ogni ospite ha il diritto di vivere liberamente, nel pieno rispetto del suo credo religioso, delle sue idee politiche e sociali. La sua libertà d'azione trova il solo limite nella libertà degli altri e nella osservanza delle norme collettive, indispensabili per un buon funzionamento della vita comunitaria.

Gli ospiti impronteranno i loro rapporti al massimo rispetto, alla reciproca comprensione e alla solidarietà, comportandosi in ogni circostanza secondo le regole di buona educazione.

Norme di interesse generale

Art.33 - L'ospite deve adeguarsi alle decisioni della Casa e della rappresentanza degli ospiti.

Art.34 - All'ospite è fatto divieto di:

- stendere alle finestre capi di biancheria
- tenere vasi di fiori e altri oggetti sui davanzali quando siano pericolosi per le persone che passano o sostano sotto le finestre
- usare apparecchi rumorosi che possono comunque arrecare disturbo agli altri ospiti
- gettare immondizie, rifiuti ed acqua dalle finestre
- vuotare nel water, bidet, lavabo, qualsiasi materiale che possa otturare o nuocere al buon stato delle condutture
- fumare, salvo nei locali dove è consentito
- introdurre nelle camere bevande alcoliche senza il permesso della Direzione.

Art.35 - E' vietato asportare dalle sale da pranzo e dai locali comuni ogni cosa appartenente alla Casa.

Custodia valori e responsabilità civile

Art.36 - La Casa al fine di tutelare i beni di un ospite qualora questi non fosse in grado di disporvi responsabilmente, non permetterà ad alcuno di asportare cose di proprietà dell'ospite senza la necessaria autorizzazione.

Art.37 - La Casa non assume responsabilità alcuna per cose e valori conservate nelle stanze degli ospiti. Inoltre declina ogni responsabilità per danni che possono derivare, senza sua colpa agli ospiti o alle loro cose.

Art.38 - La Direzione della Casa può impegnarsi a conservare valori o denaro degli ospiti, senza però alcuna responsabilità.

Art.39 - In caso di decesso dell'ospite, i parenti dovranno mettere la Direzione nelle condizioni di poter assegnare gli effetti personali e quant'altro di proprietà del defunto agli effettivi aventi diritto che abbiano presentato tutta la documentazione necessaria alla loro individuazione o almeno un atto notorio.

Dimissioni dell'ospite

Art.40 - Un ospite della Casa può essere dimesso:

- a) per sua esplicita richiesta da presentare per iscritto
- b) per decisioni motivate dal Sindaco, su proposta del Direttore, sentito il parere della rappresentanza degli ospiti per i seguenti motivi:
 - quando, dopo rinnovati richiami, tenga un comportamento contrario alle norme del presente regolamento, di grave pregiudizio per la comunità o di grave disturbo per gli altri ospiti;
 - quando, dopo un periodo di assenza, non rientri, senza preavviso;
 - quando, nonostante l'impegno assunto, venga a trovarsi in una situazione di morosità nel pagamento della retta.

Disciplina del volontariato

Art.41 - La collaborazione dei volontari è ammessa purché gli interessati siano adeguatamente informati in merito alle norme del regolamento interno degli ospiti e del personale.

Per ogni persona ammessa al servizio di volontariato deve essere garantita l'assicurazione infortuni sul lavoro con apposita polizza.

La volontà di svolgere un'attività volontaria deve risultare da domanda scritta indirizzata al Sindaco. Il Sindaco, previo parere del Consiglio della Casa, autorizza o meno.

I volontari si devono astenere da ogni azione che rechi pregiudizio alla organizzazione ed al funzionamento della Casa.

La Direzione deve intrattenere con i volontari rapporti di collaborazione, di studio e di ricerca al fine di rendere i servizi sempre più aderenti alle istanze ed alle esigenze degli ospiti della Casa.

I volontari sono tenuti a rispettare i programmi di servizio e ad attenersi ai compiti loro affidati.

Consiglio della Casa

Art.42 - Ciascun ospite ha il diritto di partecipare alla elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio della Casa, secondo le modalità previste nell'apposito articolo del regolamento amministrativo della Casa di riposo.

L'elezione dei rappresentanti di cui al comma precedente, non esclude ogni altra forma di partecipazione alla gestione del servizio che singoli ospiti o gruppi propongano e sia compatibile con l'ordinamento giuridico.

Art.43 - Il presente regolamento sarà consegnato in copia a ciascun ospite, al momento dell'ammissione e sarà altresì depositato in direzione per la consultazione da parte di eventuali interessati.

*a cura della Segreteria Generale
Marzia Vianello
data di aggiornamento: 28.09.2005*